

ALLEGATO 3 –
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

*Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.*

Le informazioni ivi contenute vengono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.

Edizione del 01 Luglio 2024

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi del sito dell'IVASS (Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari) : www.ivass.it

- a) **CASTELLANA MARIA DONATA, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A00017884 in data 27/04/2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della SIMEONE SRL, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000713135 in data 05/08/2022**

Sede legale: SIMEONE SRL Via Celestino Basile 34/B – 74015 MARTINA FRANCA (TA)

Sedi operative: Via Celestino Basile 34/B -74015 MARTINA FRANCA (TA); Via Regina Elena 56 -74012 CRISPIANO (TA)

Recapiti telefonici: 0804839098 - 0998110048

Indirizzi di posta elettronica e PEC: donatella@dmgassicurazioni.it / simeonesocietarl@pec.it

Sito Internet: www.dmgassicurazioni.it

agisce in nome e per conto dell'impresa di assicurazione **BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT** di cui distribuisce i prodotti

- b) il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente intermediario (**intermediario emittente**) ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, mentre l'intermediario di cui al punto a) svolge il ruolo **di intermediario proponente**:

Sezione II - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

L'intermediario agisce in nome e per conto dell'impresa di assicurazione **BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT** di cui distribuisce i prodotti

- a. il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente intermediario (**intermediario emittente**) ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, mentre l'intermediario di cui al punto a) svolge il ruolo **di intermediario proponente**
- b. Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:

Intermediario emittente	N. Iscrizione al RUI	Imprese di cui si distribuiscono i prodotti
Fit Srl Società Benefit Sede Legale via Silvio Pellico 5 – 20831 Seregno (MB)	A000562210	Amtrust Assicurazioni Spa IMA Italia Assistance Spa DAS Difesa Automobilistica Sinistri Spa di Assicurazione Lloyd's Insurance Company SA Chubb European Group SE COFACE Compagnie Francaise D'Assurance Pour le Commerce Exterieur AIG Europe Sa Allianz Global Life Dac Squarelife Insurance AG

elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- a. L'intermediario **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

L'intermediario fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

Sezione V – INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI

L'intermediario indica:

- a. la natura del compenso è una commissione inclusa nel premio assicurativo
- b. nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private)
- c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE VI- INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a.
 I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

b.

le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a. se iscritto nelle Sezioni A, B ed E del RUI, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi
- c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
- d. se iscritto nella Sezione B del RUI, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

